

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 1035/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.*** ..... 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras** ..... 10
- ★ **Regolamento (CE) n. 1037/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999** ..... 12
- ★ **Regolamento (CE) n. 1038/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi** ..... 16
- Regolamento (CE) n. 1039/2001 della Commissione del 30 maggio 2001 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 17
- Regolamento (CE) n. 1040/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000 ..... 19
- Regolamento (CE) n. 1041/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero ..... 20
- Regolamento (CE) n. 1042/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali ..... 22
- ★ **Regolamento (CE) n. 1043/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999 che stabiliscono le modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari comunitari nei settori del pollame e delle uova** ..... 24

2

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 1044/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 .....	28
* <b>Regolamento (CE) n. 1045/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi relative alla campagna 2001/02 in alcune regioni e recante deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi</b> .....	29
* <b>Regolamento (CE) n. 1046/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi</b> .....	31
* <b>Regolamento (CE) n. 1047/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi ...</b>	35
Regolamento (CE) n. 1048/2001 della Commissione, del 30 maggio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero .....	41
* <b>Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione</b> .....	43

---

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2001/410/CE:

* <b>Decisione della Commissione, del 30 maggio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoonosanitaria in Brasile e la decisione 2001/388/CE che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoonosanitaria in Uruguay <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(2001) 1534]</b> .....	49
---	----

---

**Rettifiche**

* <b>Rettifica del regolamento (CE) n. 1008/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili (GU L 140 del 24.5.2001)</b> .....	52
* <b>Rettifica della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332 del 28.12.2000)</b> .....	52

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CE) N. 1035/2001 DEL CONSIGLIO  
del 22 maggio 2001  
che istituisce un sistema di documentazione delle catture per il *Dissostichus spp.***

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «convenzione», è stata approvata con la decisione 81/691/CEE <sup>(3)</sup> ed è entrata in vigore per la Comunità il 21 maggio 1982.
- (2) Detta convenzione prevede un quadro per la cooperazione regionale in materia di conservazione e gestione delle risorse biologiche dell'Antartico attraverso la creazione di una Commissione per la conservazione delle risorse biologiche dell'Antartico, in seguito denominata «CCAMLR», e l'adozione di misure di conservazione che diventino obbligatorie per le parti contraenti.
- (3) Nella diciottesima riunione annuale, svoltasi nel novembre 1999, la CCAMLR ha adottato la misura di conservazione 170/XVIII che istituisce un sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus spp.*
- (4) L'istituzione di un sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus spp.* è intesa a controllare meglio il commercio internazionale di tale specie e a individuare l'origine di tutti i *Dissostichus spp.* importati dai territori delle parti contraenti della CCAMLR o esportati verso tali territori.
- (5) Il documento di cattura deve inoltre consentire di stabilire se i *Dissostichus spp.* catturati nella zona della convenzione sono stati pescati ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR e di raccogliere i dati relativi alle catture in modo da agevolare la valutazione scientifica degli stock.

- (6) La misura di conservazione 170/XVIII è divenuta obbligatoria per tutte le parti contraenti il 9 maggio 2000. La Comunità deve quindi procedere alla sua esecuzione.
- (7) Tutte le importazioni di *Dissostichus spp.* devono essere assoggettate all'obbligo di presentazione di un documento di cattura onde consentire alla CCAMLR di conseguire gli obiettivi di conservazione relativi a tale specie.
- (8) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

**Disposizioni generali**

*Articolo 1*

Finalità

Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni relative all'attuazione, da parte della Comunità, del sistema di documentazione delle catture di *Dissostichus spp.* adottato dalla CCAMLR.

*Articolo 2*

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) a qualunque trasbordo o sbarco di *Dissostichus spp.* effettuato da un peschereccio comunitario;
- b) a qualunque importazione, esportazione o riesportazione di *Dissostichus spp.* nella o dalla Comunità.

<sup>(1)</sup> GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 103.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 28 febbraio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU L 252 del 5.9.1981, pag. 26.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

### Articolo 3

#### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Dissostichus spp.»: pesci della specie *Dissostichus elignoides* o della specie *Dissostichus mawsoni*;
- b) «documento di cattura»: documento contenente le informazioni previste dall'allegato I e presentato secondo il modello che figura nell'allegato II;
- c) «Zona CCAMLR»: zona di applicazione quale definita all'articolo I della convenzione.

#### CAPO II

### Obblighi dello Stato di bandiera

#### Articolo 4

Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari affinché ad ogni sbarco o trasbordo di *Dissostichus* spp. i pescherecci battenti la loro bandiera e autorizzati alla pesca di *Dissostichus* spp. abbiano debitamente compilato il documento di cattura.

#### Articolo 5

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni trasbordo di *Dissostichus* spp. verso navi battenti la loro bandiera sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

#### Articolo 6

Gli Stati membri forniscono formulari del documento di cattura a tutti i pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati a pescare *Dissostichus* spp., e solo ad essi.

#### Articolo 7

Gli Stati membri provvedono a che nei formulari del documento di cattura da essi rilasciati figurino un numero di identificazione specifico quale riportato nell'allegato I.

Gli Stati membri riportano inoltre su ciascun formulario del documento di cattura il numero della licenza o del permesso che autorizza la pesca di *Dissostichus* spp. da essi rilasciato alla nave battente la loro bandiera.

#### CAPO III

### Obblighi del comandante

#### Articolo 8

1. Il comandante di un peschereccio comunitario provvede affinché ogni sbarco o trasbordo di *Dissostichus* spp. da o verso la sua nave sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

2. Il comandante di un peschereccio comunitario che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura, prima

di ogni sbarco o trasbordo di *Dissostichus* spp., segue le procedure seguenti:

- a) si accerta che tutte le informazioni obbligatorie di cui all'allegato I siano correttamente riportate nel documento di cattura;
- b) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di *Dissostichus*, il comandante registra nel documento di cattura il peso totale stimato delle catture da sbarcare o trasbordare e indica il peso stimato di ciascuna specie;
- c) qualora uno sbarco o un trasbordo comprenda catture di entrambe le specie di *Dissostichus* provenienti da diverse sottozone e/o divisioni statistiche, il comandante registra nel documento di cattura per ciascuna specie il peso stimato delle catture provenienti da ciascuna sottozona o divisione statistica;
- d) il comandante comunica allo Stato membro di bandiera del peschereccio, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, il numero del documento di cattura, le date corrispondenti alle catture, le specie, il tipo o i tipi di trattamento, il peso stimato da sbarcare e la zona o le zone di cattura, la data di sbarco o di trasbordo, il porto e il paese di sbarco o la nave di trasbordo e chiede allo Stato membro di bandiera un codice di convalida.

Le modalità di applicazione della presente lettera possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

#### Articolo 9

Lo Stato membro di bandiera, dopo aver confermato che le catture da sbarcare o trasbordare corrispondono a quelle previste dall'autorizzazione di pesca della nave, trasmette al comandante, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, un codice di convalida. Il comandante riporta tale codice nel documento di cattura.

Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

#### Articolo 10

1. Subito dopo ogni sbarco o trasbordo di *Dissostichus* spp. il comandante di un peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato che ha ricevuto uno o più formulari del documento di cattura:

- a) in caso di trasbordo, fa firmare il documento di cattura al comandante della nave su cui sono state trasbordate le catture;
- b) in caso di sbarco
  - fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ad un funzionario del porto di sbarco o della zona franca e
  - fa firmare detto documento alla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia del documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente allo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate dei documenti di cattura. Egli invia inoltre una copia del documento firmato ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

#### Articolo 11

Il comandante del peschereccio comunitario o il suo rappresentante autorizzato conserva gli originali del o dei documenti di cattura firmati e li trasmette allo Stato membro di bandiera entro il termine massimo di un mese dalla fine della stagione di pesca.

Le modalità di applicazione del presente articolo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

#### Articolo 12

1. Il comandante o il suo rappresentante autorizzato di una nave comunitaria su cui sono trasbordate catture di *Dissostichus spp.*, subito dopo lo sbarco delle catture stesse

- fa convalidare con firma e timbro il documento di cattura ricevuto dalle navi che hanno effettuato il trasbordo da un funzionario del porto di sbarco o della zona franca e
- fa firmare detto documento dalla persona che riceve le catture nel porto di sbarco o nella zona franca.

2. Se le catture vengono divise allo sbarco, il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato trasmette una copia del documento di cattura ad ogni persona che riceve una parte delle catture nel porto di sbarco o nella zona franca. Su ogni copia di tale documento egli riporta il quantitativo e l'origine delle catture che sono state ricevute dalla persona di cui trattasi, chiedendo a questa di firmare a sua volta la copia.

I dati relativi alle catture citati nel presente paragrafo possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

3. Il suddetto comandante o il suo rappresentante autorizzato firma e trasmette immediatamente, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, una copia o, nel caso che le catture sbarcate siano state divise, le copie firmate e timbrate dei documenti di cattura agli Stati di bandiera che li hanno rilasciati. Egli invia inoltre una copia firmata del o dei

documenti corrispondenti ad ogni persona che riceve una parte delle catture.

Le modalità di applicazione del presente paragrafo possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

#### CAPO IV

### Obblighi dello Stato membro in caso di sbarco, importazione, esportazione o riesportazione di *Dissostichus spp.*

#### Articolo 13

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per determinare l'origine dei *Dissostichus spp.* importati nel loro territorio o da esso esportati e accertare che le specie suddette, nei casi in cui provengano dalla zona della convenzione, siano state catturate ai sensi delle misure di conservazione della CCAMLR.

#### Articolo 14

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni sbarco di *Dissostichus spp.* nei loro porti sia accompagnato dal documento di cattura debitamente compilato.

#### Articolo 15

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di *Dissostichus spp.* importato nel loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus spp.* compreso nel carico.

2. Gli Stati membri si accertano che le loro autorità doganali o altri funzionari competenti richiedano ed esaminino la documentazione relativa all'importazione di ciascun carico di *Dissostichus spp.* nel loro territorio al fine di verificare che essa comprenda uno o più documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione e corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus spp.* compreso nel carico. Detti funzionari possono inoltre esaminare il contenuto dei carichi per verificare le informazioni riportate nel documento o nei documenti suddetti.

3. Il documento di cattura di *Dissostichus spp.* convalidato per l'esportazione deve soddisfare i seguenti requisiti:

- a) contenere tutte le informazioni previste dall'allegato I e tutte le firme richieste;
- b) recare un'attestazione firmata e timbrata da un funzionario dello Stato esportatore che certifichi l'esattezza delle informazioni riportate nel documento.

#### Articolo 16

Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché ogni carico di *Dissostichus spp.* riesportato dal loro territorio sia accompagnato da uno o più documenti di cattura convalidati per la riesportazione corrispondenti al quantitativo totale di *Dissostichus spp.* compreso nel carico.

Il documento di cattura convalidato per la riesportazione deve essere conforme al modello che figura nell'allegato III e contenere i dati indicati all'articolo 19.

## CAPO V

**Obblighi dell'importatore e dell'esportatore***Articolo 17*

L'importazione di *Dissostichus spp.* è vietata qualora la partita interessata non sia accompagnata dal relativo documento di cattura.

*Articolo 18*

1. Per ogni carico di *Dissostichus spp.* che deve essere esportato dallo Stato membro di sbarco, l'esportatore indica in ciascun documento di cattura:

- a) il quantitativo di ciascuna specie di *Dissostichus spp.* contenuto nel carico dichiarato nel documento;
- b) il nome e l'indirizzo dell'importatore del carico e il luogo d'importazione;
- c) il proprio nome e indirizzo.

Dopo averlo firmato, fa convalidare con firma e timbro ciascun documento di cattura dall'autorità competente dello Stato membro esportatore.

2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 19*

1. In caso di riesportazione il riesportatore fornisce i seguenti dati:

- a) peso netto dei prodotti di tutte le specie da riesportare e numero del documento di cattura a cui si riferisce ciascuna specie e ciascun prodotto;
- b) nome e indirizzo dell'importatore del carico, luogo d'importazione e nome e indirizzo dell'esportatore.

Egli fa quindi convalidare con firma e timbro tutti i dati di cui sopra dall'autorità competente dello Stato membro riesportatore.

2. Le informazioni citate al paragrafo 1 possono essere modificate in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

## CAPO VI

**Trasmissione dei dati***Articolo 20*

Lo Stato membro di bandiera, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi a sua disposizione, trasmette immediatamente al segretariato della CCAMLR, dandone copia alla Commissione, le copie di cui agli articoli 10 e 12.

Gli Stati membri, utilizzando i mezzi elettronici più rapidi, trasmettono immediatamente al Segretariato, dandone copia alla Commissione, una copia dei documenti di cattura convalidati per l'esportazione o la riesportazione che devono essere resi disponibili a tutte le parti contraenti il giorno lavorativo successivo.

*Articolo 21*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, perché essa lo trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, il nome dell'autorità nazionale o delle autorità nazionali (indicando nomi, indirizzi, numeri di telefono e di fax e indirizzi e-mail) incaricate di rilasciare e di convalidare i documenti di cattura.

*Articolo 22*

Gli Stati membri comunicano entro il 15 settembre di ogni anno alla Commissione, perché essa li trasmetta a sua volta al segretariato della CCAMLR, i dati estratti dai documenti di cattura relativi all'origine e ai quantitativi di *Dissostichus spp.* importati nel proprio territorio o da esso esportati.

## CAPO VII

**Disposizioni finali***Articolo 23*

Gli allegati I, II e III possono essere modificati in applicazione delle misure di conservazione della CCAMLR divenute obbligatorie per la Comunità e secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 24*

Le misure necessarie per attuare il presente regolamento per quanto concerne l'articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l'articolo 9, l'articolo 10, paragrafo 3, l'articolo 11 e l'articolo 12, paragrafo 3, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 2.

Le misure da adottare a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'articolo 18, paragrafo 2, dell'articolo 19, paragrafo 2 e dell'articolo 23 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 25, paragrafo 3.

*Articolo 25*

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3760/92 (1).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.
4. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

(1) GU L 389 del 31.12.1992, pag. 1.

*Articolo 26*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

## ALLEGATO I

**DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS**

Nel documento di cattura devono figurare:

- 1) Un numero di identificazione specifico, rappresentato da:
    - i) un numero di quattro cifre composto dalle due cifre del codice del paese, emesso dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO), seguite dalle ultime due cifre dell'anno per il quale è rilasciato il documento;
    - ii) un numero di tre cifre sequenziali (iniziando da 001) per indicare l'ordine in cui sono rilasciati i formulari del documento di cattura.
  - 2) I seguenti dati:
    - i) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax dell'autorità che ha rilasciato il formulario del documento di cattura;
    - ii) nome, porto d'immatricolazione, numero interno del registro della flotta, indicativo di chiamata della nave, e se del caso, numero di registro IMO/Lloyd's;
    - iii) a seconda dei casi, numero della licenza o del permesso rilasciato alla nave;
    - iv) peso delle catture di ciascuna specie di *Dissostichus*, per ciascun tipo di prodotto sbarcato o trasbordato e
      - a) per sottozona o sottodivisione statistica della CCAMLR, se le catture provengono dalla zona della convenzione; e/o
      - b) per zona, sottozona o sottodivisione statistica dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), se le catture non provengono dalla zona della convenzione;
    - v) le date del periodo in cui sono state effettuate le catture;
    - vi) in caso di sbarco, data e porto di sbarco; oppure, in caso di trasbordo, data, nome della nave di trasbordo, bandiera e numero interno del registro della flotta (per le navi comunitarie, il numero interno dello «schedario della flotta» assegnato alla nave ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2090/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo allo schedario comunitario delle navi da pesca); e
    - vii) nome, indirizzo e numeri di telefono e di fax della persona o delle persone che hanno ricevuto le catture, nonché quantitativo delle catture di ciascuna specie e tipo di prodotto ricevuto.
-

## ALLEGATO II

## MODELLO DI DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS

DOCUMENTO DI CATTURA DI DISSOSTICHUS						V1.2
Numero di documento			Codice di convalida dello Stato di bandiera			
<b>PRODUZIONE</b> 1. Autorità che ha rilasciato il certificato Nome _____ Indirizzo _____ Tel.: _____ Fax: _____						
2. Nome del peschereccio		Porto d'immatricolazione e numero di registro interno		Indicativo di chiamata		Numero di registro IMO/Lloyd (se del caso)
3. Numero del permesso (se del caso)			4. Date di pesca corrispondente alle catture oggetto di tale certificato dal: _____ al: _____			
5. Data di sbarco/trasbordo						
6. Descrizione del pesce (sbarco/trasbordo)						
Specie	Tipo	Peso netto da sbarcare (kg)	Zona di cattura	Peso sbarcato verificato (kg)	Peso netto venduto (kg)	7. Nome, indirizzo, n. di tel. e di fax e firma del destinatario  Nome:  Firma:  Indirizzo:  Tel.:  Fax:
Specie: TOP Dissostichus eleginoides, TOA Dissostichus mawsoni Tipo: WHO intero; HAG decapitato ed eviscerato; HAT decapitato e senza coda; FLT filetti; HGT decapitato, eviscerato e senza coda; OTH altro (precisare)						
8. Informazioni sugli sbarchi/trasbordi: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte e che le catture di Dissostichus spp. nella zona della Convenzione sono state effettuate/non sono state effettuate (*) in conformità alle misure di conservazione della CCAMLR. Comandante del peschereccio o Firma _____ Firma _____ Sbarco/trasbordo _____ rappresentante autorizzato _____ Porto e paese/zona _____						
9. Certificato di trasbordo e/o di sbarco in una zona portuale: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. Comandante del peschereccio che Firma _____ Nome del peschereccio _____ N. di Registro interno _____ riceve le catture _____						
10. Certificato di sbarco: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte. Nome _____ Autorità _____ Firma _____ Indirizzo _____ Tel.: _____ Timbro _____ Fax: _____ (tampone)						

11. ESPORTAZIONE			12. Dichiarazione dell'esportatore: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.			
Descrizione del pesce						
Specie	Tipo di prodotto	Peso netto (kg)	Nome	Indirizzo	Firma	Permesso di esportazione (se del caso)
			13. Convalida dell'esportazione da parte dell'autorità governativa: Certifico che a quanto mi consta le informazioni di cui sopra sono complete, autentiche ed esatte.			
			Nome/Qualifica	Firma	Data	Timbro ufficiale (tampone)
14. IMPORTAZIONE						
Nome dell'importatore			Indirizzo			
Luogo di scarico:			Città	Stato/Provincia	Paese	
(*) Segnare la casella corrispondente.						



**REGOLAMENTO (CE) N. 1036/2001 DEL CONSIGLIO****del 22 maggio 2001****che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La protezione delle risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, costituisce una necessità, sia sul piano degli equilibri biologici sia in una prospettiva di sicurezza alimentare globale.
- (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidati dell'Atlantico (CICTA), della quale la Comunità è parte contraente, ha adottato nel 1998 la risoluzione 98-18 relativa alla cattura illegale, non dichiarata e non regolamentare, di tonnidati da parte di grandi pescherecci nella zona di validità della convenzione.
- (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti della CICTA, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonni dell'Atlantico, solamente se tutte le parti non contraenti cooperano con la CICTA e rispettano le misure di conservazione e di gestione concordate.
- (4) La CICTA ritiene che le navi del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras procedano alla pesca del tonno obeso dell'Atlantico secondo modalità tali da compromettere l'efficacia delle misure prese da tale organizzazione a favore della conservazione della specie in causa. Tale conclusione si basa su dati relativi alla cattura, al commercio di tale specie e all'osservazione delle navi.
- (5) Gli sforzi compiuti dalla CICTA per incoraggiare quattro dei cinque paesi citati a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno obeso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi. L'Honduras dispone di un periodo più lungo per fornire le informazioni che dimostrino che esso ha rispettato le misure di conservazione e di gestione. Nel corso della riunione annuale del 2001 saranno quindi esaminati i risultati delle misure adottate da tale paese.
- (6) La CICTA ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le opportune misure per vietare l'importazione del tonno obeso dell'Atlantico originario del Belize, della Cambogia, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure adottate dalla CICTA. È pertanto necessario che il divieto di importazione sia applicato dalla Comunità europea, la quale ha la competenza esclusiva in materia.
- (7) Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tonno obeso dell'Atlantico, originari dell'Honduras, la CICTA ha previsto l'entrata in vigore del divieto a partire dal 1°

gennaio 2002, a meno che non venga stabilito nel corso della riunione della CICTA del 2001, sulla base di prove documentarie, che le attività di pesca di tale paese non si siano conformate alle misure di gestione e di conservazione della CICTA.

- (8) Tali misure sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

1. È vietata l'immissione in libera pratica nella comunità di tonno obeso dell'Atlantico (*Thunnus obesus*) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale e di Saint Vincent e Grenadine classificato ai codici NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

2. È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al paragrafo 1 ai fini del transito comunitario.

*Articolo 2*

Il presente regolamento non si applica ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica entro 14 giorni a decorrere da tale data.

*Articolo 3*

Gli articoli 1 e 2 sono applicabili al tonno obeso dell'Atlantico, originario dell'Honduras e classificato ai codici NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

*Articolo 4*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2001.

L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

## REGOLAMENTO (CE) N. 1037/2001 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 2001

**che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CE) n. 1493/1999**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1493/1999 che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio<sup>(2)</sup>, con effetto dal 1° agosto 2000, prevede all'articolo 45, paragrafo 2, che le deroghe di cui al paragrafo 1 dello stesso articolo per i prodotti d'importazione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 133 del trattato.
- (2) L'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede che i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), dello stesso regolamento possano essere importati soltanto se scortati da un attestato che certifichi che tali prodotti sono conformi alle norme che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e, se del caso, la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 1873/84 del Consiglio<sup>(3)</sup>, prevede una deroga che autorizza l'importazione nella Comunità di vini statunitensi oggetto di certe pratiche enologiche non previste dalle disposizioni comunitarie. Per talune pratiche enologiche questa autorizzazione è valida solo sino al 31 dicembre 2003.
- (4) L'articolo 81 del regolamento (CE) n. 1493/1999 ha abrogato, con effetto dal 1° agosto 2000, alcuni regolamenti del Consiglio, tra cui il regolamento (CEE) n. 1873/84. Il regolamento (CE) n. 1608/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa misure transitorie in attesa delle misure definitive per l'applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo<sup>(4)</sup>, prevede tuttavia che alcune disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 continuino ad essere applicate sino all'adozione del presente regolamento da parte del Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

- (5) Sono attualmente in corso negoziati tra la Comunità, rappresentata dalla Commissione, e gli Stati Uniti d'America ai fini della conclusione di un accordo sul commercio del vino. Tali negoziati riguardano in particolare le pratiche enologiche delle due parti. Nella sua riunione del 23 ottobre 2000, il Consiglio «Agricoltura» ha preso atto della relazione della Commissione sullo stato di avanzamento dei negoziati prevista all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 ed ha confermato la sua volontà di progredire nei negoziati definendo una linea di condotta della negoziazione.

- (6) Per agevolare il corretto svolgimento di tali negoziati risulta opportuno che la validità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1873/84 sia prorogata e, in particolare, che le pratiche enologiche statunitensi di cui al punto 1, lettera b) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 1873/84 rimangano autorizzate a titolo transitorio sino all'entrata in vigore dell'accordo risultante dai suddetti negoziati e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, come stabilito dal Consiglio con il regolamento (CE) n. 2839/98 che modifica il regolamento (CE) n. 1873/84.
- (7) L'evoluzione del quadro normativo e delle pratiche enologiche richiede un aggiornamento tecnico dell'allegato in modo da renderlo coerente con le attuali disposizioni regolamentari in materia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. In deroga dell'articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, possono essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto all'interno della Comunità i prodotti dei codici NC 2204 10, 2204 21, 2204 29, e 2204 30 10 ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America per i quali, durante le operazioni di lavorazione o di magazzinaggio e conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati Uniti d'America, possano essere state utilizzate una o più pratiche enologiche indicate al punto 1, lettere a) e b), dell'allegato del presente regolamento.

Tale autorizzazione è tuttavia valida, per quanto riguarda il ricorso alle pratiche enologiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato, fino all'entrata in vigore dell'accordo sul commercio del vino a conclusione dei negoziati in materia

<sup>(1)</sup> GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).

<sup>(2)</sup> GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 176 del 3.7.1984, pag. 6. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2839/98 (GU L 354 del 30.12.1998, pag. 12).

<sup>(4)</sup> GU L 185 del 25.7.2000. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 491/2001 (GU L 71 del 13.3.2001, pag. 3).

condotti con gli Stati Uniti d'America, riguardanti in particolare le pratiche enologiche e la protezione delle indicazioni geografiche, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003.

2. Gli Stati membri non possono vietare l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di vini ottenuti da uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America, conformemente alle disposizioni vigenti in quel paese, per il fatto che si siano potute utilizzare una o più pratiche enologiche indicate nell'allegato, punto 2, lettere a) e b).

3. I vini ottenuti dalle uve raccolte e vinificate nel territorio degli Stati Uniti d'America e sottoposti ad aggiunta di zucchero in soluzione acquosa non possono essere offerti e consegnati per il consumo umano diretto nella Comunità.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

M. WINBERG

---

## ALLEGATO

**1. Pratiche enologiche ammesse**a) *senza limitazione di tempo:*

- catalasi derivata da *Aspergillus niger*,
- glucosio-ossidasi derivata da *Aspergillus niger*,
- solfato ferroso,
- farina di soia;

b) *fino al 31 dicembre 2003:*

- dimetilpolisilossano,
- monostearato di poliossietilene-40,
- monostearato di sorbitano,
- acido fumarico,
- scambiatori di ioni (resine),
- acido lattico,
- acido malico.

**2. Pratiche enologiche identiche o comparabili con quelle ammesse nella Comunità**a) *pratiche enologiche identiche:*

- acacia (gomma arabica),
- carbone attivo,
- albumina animale (comprese l'ovoalbumina in polvere o in soluzione),
- fosfato di ammonio di-basico,
- acido ascorbico,
- bentonite (Wyoming),
- polvere di bentonite in sospensione,
- anidride carbonica,
- caseina,
- acido citrico,
- aria compressa (aerazione),
- solfato di rame,
- terra di infusori,
- enzimi pectolitici derivati da *Aspergillus niger*,
- gelatina alimentare,
- gelatina allo stato liquido,
- colla di pesce, ittiocollo,
- azoto,
- bitartrato di potassio,
- caseinato di potassio,
- bisolfito di potassio,
- sorbato di potassio,
- anidride silicica (gel o soluzione colloidale al 30 %),
- acido sorbico,
- tannino,
- acido tartarico,

- 
- carbonato di calcio contenente eventualmente piccole quantità di sale doppio di calcio degli acidi L (+) tartarico e L (-) malico,
  - solfato di calcio, per l'elaborazione dei vini liquorosi,
  - polivinilpolipirrolidone (PVPP),
  - ossigeno;
- b) *pratiche enologiche comparabili:*
- agar agar,
  - carbonato di ammonio,
  - fosfato di ammonio monobasico,
  - granulato di sughero,
  - polvere di latte,
  - segatura e trucioli di quercia non calcinati e non trattati,
  - carbonato di potassio,
  - carrageenani,
  - cellulasi derivata da *Aspergillus niger*,
  - cellulosa,
  - lieviti autorizzati,
  - complessi ottenuti dalla miscelazione di ferrocianuro di potassio e di solfato di ferro in soluzione acquosa, eventualmente combinati con solfato di rame e carbone attivo.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1038/2001 DEL CONSIGLIO****del 22 maggio 2001****recante modifica del regolamento (CE) n. 1251/1999 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1251/1999 <sup>(4)</sup> dispone che, per poter fruire dei pagamenti per superfici, i coltivatori devono ritirare dalla produzione una percentuale prestabilita dei propri seminativi e che questi terreni possono essere utilizzati anche per produzioni non alimentari.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari <sup>(5)</sup> istituisce una disciplina specifica per lo sviluppo dell'agricoltura biologica con un apporto limitato di concimi e fertilizzanti.
- (3) La coltura di leguminose foraggere costituisce una pratica agronomica atta a ricostituire in modo naturale la fertilità del suolo. In quanto tale, l'estensione di questa coltura rappresenta dunque un fattore importante per lo sviluppo del metodo di produzione biologico di prodotti agricoli.
- (4) Per promuovere lo sviluppo dei metodi di produzione biologici, occorre autorizzare l'uso delle superfici messe a riposo nel quadro del regime di sostegno a favore dei coltivatori di seminativi per la coltura di leguminose foraggere nelle aziende agricole che partecipano, per

l'insieme della produzione, al regime istituito dal regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1251/1999 è modificato come segue:

1) All'articolo 6, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. I terreni ritirati dalla produzione possono essere utilizzati:

- per ottenere materiali per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale, a condizione che vengano applicati efficaci sistemi di controllo,
- per la coltura di leguminose foraggere praticata in un'azienda agricola, per la totalità della produzione, secondo le esigenze previste dal regolamento (CEE) n. 2092/91».

2) All'articolo 9, primo comma, il nono trattino è sostituito dal seguente:

«— le modalità concernenti il ritiro di seminativi dalla produzione, in particolare quelle relative all'articolo 6, paragrafo 3; tali condizioni definiscono le leguminose foraggere che possono essere coltivate sui terreni ritirati dalla produzione e, in riferimento al primo comma, primo trattino di detto paragrafo, possono prevedere la coltivazione di prodotti senza diritto al pagamento;».

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

M. WINBERG

<sup>(1)</sup> Proposta del 6.2.2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).<sup>(2)</sup> Parere espresso il 5 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(3)</sup> Parere espresso il 25 aprile 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).<sup>(4)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1672/2000 (GU L 193 del 29.7.2000, pag. 13).<sup>(5)</sup> GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2020/2000 della Commissione (GU L 241 del 26.9.2000, pag. 39).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

<sup>(2)</sup> GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	73,0
	999	73,0
0707 00 05	052	67,4
	628	114,2
	999	90,8
0709 90 70	052	84,7
	999	84,7
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	53,7
	204	56,7
	220	60,8
	388	77,3
	600	65,4
	624	55,7
	999	61,6
0805 30 10	388	59,7
	999	59,7
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	94,4
	400	98,8
	508	78,2
	512	93,7
	528	81,9
	804	93,9
	999	90,1
0809 20 95	052	409,0
	400	302,8
	608	244,3
	999	318,7

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

**REGOLAMENTO (CE) N. 1040/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantunesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1531/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo capoverso,

considerando quanto segue:

- (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1531/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco <sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero.
- (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1531/2000, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale.

- (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantunesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per la quarantunesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1531/2000, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,501 EUR/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 69.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1041/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68 <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione <sup>(4)</sup>. Tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato.
- (2) Il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam. Questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo. La qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68.
- (3) Per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri. All'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato.
- (4) Non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda soltanto una quan-

tà limitata non rappresentativa del mercato. Devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato.

- (5) Per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68.
- (6) Un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo.
- (7) Qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95. In caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi.
- (8) Dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento.
- (9) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 12.<sup>(4)</sup> GU L 145 del 27.6.1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi  
addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero**

(in EUR)

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per 100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per 100 kg netti del prodotto considerato <sup>(2)</sup>
1703 10 00 <sup>(1)</sup>	10,06	—	0
1703 90 00 <sup>(1)</sup>	12,98	—	0

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

<sup>(2)</sup> Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 2038/1999, la differenza tra i corsi o i prezzi praticati sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) dello stesso regolamento e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.
- (2) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2038/1999, le restituzioni per lo zucchero bianco e greggio non denaturati ed esportati allo stato naturale devono essere fissate tenendo conto della situazione sul mercato comunitario e sul mercato mondiale dello zucchero, e in particolare degli elementi di prezzo e di costo indicati all'articolo 19 dello stesso regolamento. In conformità dello stesso articolo, è opportuno tener conto ugualmente dell'aspetto economico delle esportazioni previste.
- (3) Per lo zucchero greggio la restituzione deve essere fissata per la qualità tipo. Quest'ultima è definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio, del 9 aprile 1968, che determina la qualità tipo per lo zucchero greggio e il luogo di transito di frontiera della Comunità per il calcolo dei prezzi cif nel settore dello zucchero <sup>(3)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 3290/94 <sup>(4)</sup>. Tale restituzione è inoltre fissata in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999. Lo zucchero candito è stato definito dal regolamento (CE) n. 2135/95 della Commissione, del 7 settembre 1995, relativo alle modalità di applicazione per la concessione di restituzioni all'esportazione nel

settore dello zucchero <sup>(5)</sup>. L'importo della restituzione così calcolato per quanto concerne gli zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti deve applicarsi al loro tenore di saccarosio ed essere pertanto fissato per 1 % di tale tenore.

- (4) La situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di taluni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per lo zucchero secondo la sua destinazione.
- (5) In casi particolari l'importo della restituzione può essere fissato mediante atti di natura diversa.
- (6) La restituzione deve essere fissata ogni due settimane; la stessa può essere modificata nell'intervallo.
- (7) L'applicazione delle suddette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dello zucchero, e in particolare ai corsi o prezzi dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale, conduce a fissare la restituzione conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, sono fissate agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 349 del 31.12.1994, pag. 105.

<sup>(5)</sup> GU L 214 dell'8.9.1995, pag. 16.

## ALLEGATO

**al regolamento della Commissione, del 30 maggio 2001, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali**

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,67 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,16 <sup>(1)</sup>
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	34,67 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	34,16 <sup>(1)</sup>
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	<sup>(2)</sup>
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	37,69
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	37,30
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	37,30
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3769

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999.

<sup>(2)</sup> Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14).

**REGOLAMENTO (CE) N. 1043/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999 che stabiliscono le modalità di applicazione di alcuni contingenti tariffari comunitari nei settori del pollame e delle uova**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1516/96 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commissione <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 15,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui <sup>(6)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione <sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT <sup>(8)</sup>, in particolare l'articolo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1706/98 del Consiglio, del 20 luglio 1998, che stabilisce il regime applicabile ai prodotti agricoli e alle merci ottenute dalla loro trasformazione, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e che abroga il regolamento (CEE) n. 715/90 <sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 30, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1349/2000 del Consiglio, del 19 giugno 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Estonia <sup>(10)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2677/2000 <sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1727/2000 del Consiglio, del 31 luglio 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con l'Ungheria <sup>(12)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2290/2000 del Consiglio, del 9 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Bulgaria <sup>(13)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2341/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lettonia <sup>(14)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2433/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica ceca <sup>(15)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2434/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Repubblica slovacca <sup>(16)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

<sup>(2)</sup> GU L 189 del 30.7.1996, pag. 99.

<sup>(3)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77.

<sup>(4)</sup> GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49.

<sup>(5)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104.

<sup>(6)</sup> GU L 91 dell'8.4.1994, pag. 1.

<sup>(7)</sup> GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3.

<sup>(8)</sup> GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

<sup>(9)</sup> GU L 215 dell'1.8.1998, pag. 12.

<sup>(10)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 1.

<sup>(11)</sup> GU L 308 dell'8.12.2000, pag. 7.

<sup>(12)</sup> GU L 198 del 4.8.2000, pag. 6.

<sup>(13)</sup> GU L 262 del 17.10.2000, pag. 1.

<sup>(14)</sup> GU L 271 del 24.10.2000, pag. 7.

<sup>(15)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 1.

<sup>(16)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 9.

visto il regolamento (CE) n. 2435/2000 del Consiglio, del 17 ottobre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Romania <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2475/2000 del Consiglio, del 7 novembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Slovenia <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2766/2000 del Consiglio, dei 14 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Lituania <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 2851/2000 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, che stabilisce talune concessioni sotto forma di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e prevede l'adeguamento autonomo e transitorio di talune concessioni agricole previste dall'accordo europeo con la Polonia e che abroga il regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1431/94 della Commissione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2719/1999 <sup>(6)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione, nel settore delle carni di pollame, del regime di importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni di pollame e di taluni altri prodotti agricoli.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 <sup>(8)</sup>, reca apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari derivanti dagli accordi conclusi nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.
- (3) Il regolamento (CE) n. 1866/95 della Commissione <sup>(9)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2807/2000 <sup>(10)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione nel settore del pollame del regime previsto dagli accordi sul libero

scambio tra la Comunità, da una parte, e l'Estonia, la Lettonia e la Lituania, dall'altra.

- (4) Il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione <sup>(11)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 <sup>(12)</sup>, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame.
- (5) Il regolamento (CE) n. 2497/96 della Commissione <sup>(13)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1514/97 <sup>(14)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regime previsto dall'accordo di associazione e dall'accordo interinale tra la Comunità europea e Israele.
- (6) Il regolamento (CE) n. 1899/97 della Commissione <sup>(15)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2865/2000 <sup>(16)</sup>, stabilisce le modalità d'applicazione, per il settore delle uova e del pollame, del regime previsto dal regolamento (CE) n. 3066/95 del Consiglio e abroga i regolamenti (CEE) n. 2699/93 e (CE) n. 1559/94.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1396/98 della Commissione <sup>(17)</sup>, stabilisce le modalità di applicazione nel settore del pollame del regolamento (CE) n. 779/98 del Consiglio relativo all'importazione nella Comunità di prodotti agricoli originari della Turchia, abroga il regolamento (CEE) n. 4115/86 e modifica il regolamento (CE) n. 3010/95.
- (8) Il regolamento (CE) n. 704/1999 della Commissione <sup>(18)</sup> stabilisce le modalità di applicazione del regime relativo all'importazione di taluni prodotti nei settori delle uova e del pollame originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) e abroga il regolamento (CEE) n. 903/90.
- (9) La validità dei titoli d'importazione deve scadere al termine di ciascun anno contingente, ossia il 31 dicembre o il 30 giugno. Per non interrompere gli scambi commerciali nell'ambito dei regimi d'importazione delle uova e del pollame e ai fini dell'efficienza amministrativa, è opportuno anticipare il periodo di presentazione delle domande di titoli al mese precedente ciascun trimestre. Allo scopo di assicurare un rilascio sufficientemente rapido dei titoli, è necessario limitare il periodo di presentazione delle domande da 10 a 7 giorni.
- (10) Al fine di assicurare una corretta gestione dei quantitativi previsti nei regolamenti (CE) n. 1866/95, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97 e (CE) n. 1396/98, occorre fissare il termine ultimo di validità dei titoli alla fine di ciascun anno contingente.

<sup>(1)</sup> GU L 280 del 4.11.2000, pag. 17.

<sup>(2)</sup> GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 15.

<sup>(3)</sup> GU L 321 del 19.12.2000, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 332 del 28.12.2000, pag. 7.

<sup>(5)</sup> GU L 156 del 23.6.1994, pag. 9.

<sup>(6)</sup> GU L 327 del 21.12.1999, pag. 48.

<sup>(7)</sup> GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

<sup>(8)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

<sup>(9)</sup> GU L 179 del 29.7.1995, pag. 26.

<sup>(10)</sup> GU L 326 del 22.12.2000, pag. 10.

<sup>(11)</sup> GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

<sup>(12)</sup> GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

<sup>(13)</sup> GU L 338 del 28.12.1996, pag. 48.

<sup>(14)</sup> GU L 204 del 31.7.1997, pag. 16.

<sup>(15)</sup> GU L 267 del 30.9.1997, pag. 67.

<sup>(16)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 6.

<sup>(17)</sup> GU L 187 dell'1.7.1998, pag. 41.

<sup>(18)</sup> GU L 89 dell'1.4.1999, pag. 29.

- (11) Allo scopo di assicurare una corretta gestione dei regimi d'importazione, la Commissione deve disporre di dati precisi comunicati dagli Stati membri sui quantitativi effettivamente importati. Per motivi di chiarezza si deve utilizzare un modello unico per le comunicazioni dei quantitativi tra gli Stati membri e la Commissione.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

tazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.»

### Articolo 3

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

I regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96 sono modificati come segue:

#### Articolo 1

I regolamenti (CE) n. 1866/95, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 sono modificati come segue:

a) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.»

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.»

b) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 8:

«8. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.»

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.»

### Articolo 4

c) Al paragrafo 1 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

«La validità dei titoli non può tuttavia superare la fine dell'ultimo periodo dell'anno indicato all'articolo 2 per il quale il titolo è stato rilasciato.»

Il regolamento (CE) n. 704/1999 è modificato come segue:

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

«4. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 3.»

#### Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1431/94 è modificato come segue:

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 9:

a) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di titolo è presentata nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei periodi di cui all'articolo 2.»

«9. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle importazioni effettuate ai sensi del presente regolamento per ciascuno dei gruppi in detto periodo.

b) All'articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. Gli Stati membri notificano alla Commissione, prima della fine del quarto mese che segue ciascuno dei periodi annuali definiti nell'allegato I, il volume globale delle impor-

Tutte le notifiche, comprese quelle attestanti che, non vi sono state importazioni, sono effettuate utilizzando il modello che figura nell'allegato IV del presente regolamento.»

Articolo 5

L'allegato del presente regolamento è aggiunto come allegato IV ai regolamenti (CE) n. 1431/94, (CE) n. 1474/95, (CE) n. 1866/95, (CE) n. 1251/96, (CE) n. 2497/96, (CE) n. 1899/97, (CE) n. 1396/98 e (CE) n. 704/1999.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

Per la Commissione  
Franz FISCHLER  
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE DELLE IMPORTAZIONI EFFETTIVE

Stato membro: .....

Applicazione dell'articolo ..... del regolamento .....

Quantitativi di prodotti (in kg) effettivamente importati:

inviare a: DG AGRI/D/2 — Fax (322) 296 62 79

Numero del gruppo	Quantitativo effettivamente importato	Paese d'origine»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1044/2001 DELLA COMMISSIONE  
del 30 maggio 2001**

**che stabilisce l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari verso la  
Repubblica dominicana nell'ambito del contingente di cui all'articolo 20 bis del regolamento  
(CE) n. 174/1999**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1670/2000 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1806/2001 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 20 bis, paragrafo 11,

considerando quanto segue:

L'articolo 20 bis del regolamento (CE) n. 174/1999 determina la procedura per l'attribuzione dei titoli d'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari da esportare verso la Repubblica dominicana nell'ambito di un contingente aperto da detto paese. Le domande presentate per l'anno contingente 2001/2002 riguardano quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre

pertanto stabilire dei coefficienti di assegnazione per i quantitativi richiesti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Ai quantitativi corrispondenti a titoli di esportazione oggetto di domande concernenti i prodotti di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 174/1999, e presentate per il periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2002 sono applicati i seguenti coefficienti di assegnazione:

- 0,589048, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CE) n. 174/1999,
- 0,530177, per le domande presentate per la parte della quota di cui all'articolo 20 bis, paragrafo 4, lettera b) del regolamento (CE) n. 174/1999.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

<sup>(2)</sup> GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

<sup>(3)</sup> GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8.

<sup>(4)</sup> GU L 118 del 27.4.2001, pag. 4.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1045/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****relativo alla proroga della data limite per le semine di taluni seminativi relative alla campagna 2001/02 in alcune regioni e recante deroga al regolamento (CE) n. 2316/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno ai coltivatori di taluni seminativi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che, per poter beneficiare di un pagamento per superficie per i cereali, le colture proteiche e i semi di lino nell'ambito del regime di sostegno a favore di taluni seminativi, i produttori debbano aver effettuato le semine entro e non oltre il 31 maggio che precede il relativo raccolto.
- (2) Viste le condizioni climatiche particolarmente rigorose verificatesi quest'anno non sarà sempre possibile rispettare le date limite stabilite per le semine in vari Stati membri. Occorre pertanto prorogare, eventualmente per alcune regioni specifiche, il termine applicabile alle semine di taluni seminativi relativamente alla campagna 2001/02. A tal fine occorre derogare al regolamento (CE) n. 1251/1999, possibilità consentita dall'articolo 9, undicesimo trattino, dello stesso regolamento.
- (3) A causa delle misure sanitarie comunitarie di lotta contro l'afta epizootica alcuni produttori sono stati costretti a destinare al pascolo alcune superfici di solito investite a seminativi, senza però poter beneficiare, per tali superfici, degli aiuti a favore della produzione di carne. Appare opportuno derogare, per tali superfici, all'obbligo di raggiungimento della fioritura imposto

dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 556/2001<sup>(4)</sup>.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Le date limite per le semine effettuate relative alla campagna 2001/02 sono indicate nell'allegato, con riferimento alle colture, agli Stati membri e alle regioni ivi specificate.

*Articolo 2*

In casi debitamente giustificati da motivi connessi alla protezione del benessere degli animali a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica, per i pagamenti per superficie relativi alla campagna 2001/02 gli Stati membri possono derogare all'obbligo previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2316/1999 di mantenere le colture fino alla fioritura o eventualmente fino al 30 giugno.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica ai pagamenti per superficie relativi alla campagna 2001/02.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU L 160 del 16.6.1999, pag. 1.<sup>(2)</sup> Vedi pagina 16 della presente Gazzetta ufficiale.<sup>(3)</sup> GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43.<sup>(4)</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 13.

## ALLEGATO

## DATE LIMITE PER LE SEMINE EFFETTUATE NELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA 2001/02

Colture	Stato membro	Regione	Data limite
Granturco, girasole, semi di lino, lino tessile e canapa	Portogallo	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Tutte le colture	Francia	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Tutte le colture	Regno Unito	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Tutte le colture	Paesi Bassi	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Tutte le colture	Belgio	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Tutte le colture	Lussemburgo	Tutto il territorio	15 giugno 2001
Granturco, soia, girasole	Grecia	Macedonia, Tracia	15 giugno 2001
Tutte le colture	Italia	Emilia Romagna Liguria Piemonte Valle d'Aosta Lombardia Veneto Trentino-Alto Adige Friuli-Venezia Giulia	15 giugno 2001
Granturco, soia, girasole	Germania	Baden-Württemberg: — Ortenaukreis — Landkreis Emmendingen — Landkreis Lörrach — Bodenseekreis	15 giugno 2001
Tutte le colture	Germania	Rheinland-Pfalz Niedersachsen: — Landkreis Diepholz	15 giugno 2001

**REGOLAMENTO (CE) N. 1046/2001 DELLA COMMISSIONE****del 30 maggio 2001****relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 39, paragrafo 41,

considerando quanto segue:

- (1) A causa dell'insorgenza dell'afte epizootica in talune regioni di produzione dei Paesi Bassi, le autorità di tale paese hanno istituito zone di protezione e di sorveglianza in conformità dell'articolo 9 della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afte epizootica <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. In queste zone è pertanto temporaneamente vietato il commercio di vitelli e suini.
- (2) Le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato delle carni suine e di vitello nei Paesi Bassi. È quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato per gli animali vivi provenienti dalle zone colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario.
- (3) Per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizoozia, è opportuno separare i suini e i vitelli prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE del Consiglio <sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 92/118/CEE <sup>(6)</sup>.
- (4) L'attuazione rapida ed efficace delle misure eccezionali di sostegno è ostacolata dai problemi di capacità attualmente esistenti negli impianti di fusione in cui si deve procedere alla trasformazione degli animali vivi. Occorre

pertanto consentire l'immagazzinamento degli animali abbattuti in depositi frigoriferi e fissare le condizioni di sorveglianza e di controllo da rispettare nel corso di tali operazioni.

- (5) È opportuno concedere un aiuto per la consegna alle autorità competenti dei suini, dei suinetti e dei vitelli all'ingrasso provenienti dalle zone in questione.
- (6) Le restrizioni veterinarie e le limitazioni degli scambi saranno certamente mantenute per diversi mesi. È quindi ragionevole e giustificato interrompere la produzione di suinetti, vietando l'inseminazione delle scrofe. Si eviterà in questo modo la necessità di abbattere i suinetti tra qualche mese e si ridurranno al tempo stesso la densità dei suini e il rischio di un'ulteriore diffusione dell'epizoozia.
- (7) È opportuno introdurre nel presente regime di sostegno il divieto d'inseminazione delle scrofe per i produttori che consegnano suinetti. I produttori devono mantenere nell'azienda le scrofe non inseminate per tutta la durata del divieto, prima di poter ricominciare la produzione di suinetti. È quindi giustificato compensare le spese connesse al mantenimento delle scrofe attraverso un aiuto mensile concesso nel corso del periodo in cui si applica il divieto d'inseminazione.
- (8) Le autorità competenti dei Paesi Bassi devono adottare le disposizioni necessarie per la concessione dell'aiuto avvalendosi, per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari <sup>(7)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 <sup>(8)</sup>, applicandole per analogia.
- (9) Tenuto conto dell'estensione dell'epizoozia e in particolare della sua durata nonché della conseguente entità degli interventi necessari per il sostegno del mercato, si ritiene adeguata una ripartizione delle spese tra la Comunità e lo Stato membro interessato.
- (10) È necessario disporre che le autorità dei Paesi Bassi adottino tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e ne informino la Commissione.

<sup>(1)</sup> GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21.<sup>(4)</sup> GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11.<sup>(5)</sup> GU L 363 del 27.12.1990, pag. 51.<sup>(6)</sup> GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.<sup>(7)</sup> GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36.<sup>(8)</sup> GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8.

- (11) Le restrizioni alla libera circolazione di suini e vitelli sono applicate nelle zone suddette da varie settimane, il che provoca un aumento considerevole di peso degli animali e di conseguenza una situazione intollerabile sul piano del loro benessere. Appare pertanto giustificato applicare il presente regolamento con efficacia retroattiva a partire dal 27 aprile 2001.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per le carni suine e le carni bovine,

1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00, secondo quanto disposto all'articolo 3 della direttiva 90/667/CEE.

Gli animali possono tuttavia essere trasportati in un macello in cui si procederà immediatamente al loro abbattimento e all'immagazzinamento in un deposito frigorifero prima del trasporto nell'impianto di fusione. Le operazioni di abbattimento e di immagazzinamento devono svolgersi secondo le disposizioni dell'allegato II.

Le suddette operazioni sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 4

##### Articolo 1

1. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi per la consegna di suini all'ingrasso di cui al codice NC 0103 92 19, di peso pari o superiore a 80 kg in media per partita.

2. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a queste ultime, di suinetti di cui al codice NC 0103 91 10. In deroga alle disposizioni della nomenclatura combinata, il peso dei suinetti può essere superiore a 50 kg, senza superare tuttavia 60 kg in media per partita. Possono essere consegnati soltanto suinetti che non sono ingrassati in un'azienda a circuito chiuso o che non possono essere utilizzati per il proprio fabbisogno da un'azienda a circuito chiuso.

3. A decorrere dal 27 aprile 2001, i produttori possono beneficiare, a richiesta, di un aiuto concesso dalle competenti autorità dei Paesi Bassi all'atto della consegna, a queste ultime, di vitelli di età inferiore a 12 mesi di cui al codice NC 0102 90.

##### Articolo 2

Possono essere consegnati esclusivamente animali vivi allevati nelle zone di produzione e di sorveglianza situate nelle regioni amministrative elencate nell'allegato I del presente regolamento, a condizione che alla data della consegna degli animali siano applicabili in tali zone le disposizioni veterinarie previste dalle autorità dei Paesi Bassi, che gli animali non siano vaccinati contro l'afta epizootica e che alla data della consegna non sia autorizzato il trasporto di animali dall'azienda al macello a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, della direttiva 85/511/CEE.

##### Articolo 3

Gli animali sono pesati e macellati il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizoozia.

Essi sono quindi trasportati immediatamente in un impianto di fusione e trasformati in prodotti di cui ai codici NC

1. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, per i suini all'ingrasso è fissato, franco azienda, a 113 EUR per 100 chilogrammi peso vivo in media per partita.

Per i suini all'ingrasso di peso superiore a 120 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suini all'ingrasso di peso pari a 120 chilogrammi in media per partita.

2. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per i suinetti è fissato, franco azienda, a 20 EUR per capo, più 0,95 EUR per chilogrammo peso vivo in media per partita per animale.

Per i suinetti di peso superiore a 25 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i suinetti di peso pari a 25 chilogrammi in media per partita.

3. L'aiuto di cui all'articolo 1, paragrafo 3, per i vitelli è fissato, franco azienda, a 200 EUR per 100 chilogrammi peso vivo. Per i vitelli di peso superiore a 260 chilogrammi in media per partita, l'aiuto non può superare quello fissato per i vitelli di peso pari a 260 chilogrammi in media per partita.

#### Articolo 5

1. I produttori beneficiari dell'aiuto per i suinetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono soggetti, per quanto riguarda le loro scrofe, al divieto d'inseminazione introdotto dalle autorità dei Paesi Bassi per tali produttori. Essi possono fruire, se lo richiedono, dell'aiuto concesso dalle autorità competenti dei Paesi Bassi per le scrofe della loro azienda sottoposte a tale divieto.

2. L'aiuto è fissato a 35 EUR per scrofa al mese. Esso è concesso per le scrofe ammissibili, mantenute nell'azienda del richiedente per l'intera durata del divieto d'inseminazione e per un periodo di quattro mesi dalla sospensione del divieto.

Ogni scrofa non deve essere inseminata per un periodo corrispondente almeno alla durata del divieto. Il numero di mesi per il quale è concesso l'aiuto è pari alla durata del divieto d'inseminazione. L'aiuto può essere versato al più tardi dopo la fine del periodo di cui al primo comma.

3. Le autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le disposizioni necessarie per l'applicazione dell'aiuto di cui al paragrafo 1, in particolare quelle relative alla definizione dei capi ammissibili e alla loro identificazione.

Per quanto riguarda la presentazione delle domande, le misure di controllo e le sanzioni, si applicano le disposizioni previste all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4 e paragrafo 5, primo comma, all'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, all'articolo 7 ter, all'articolo 8, all'articolo 10, paragrafi 2, 3 e 5, all'articolo 10 ter, all'articolo 10 sexies, paragrafo 1, e agli articoli 11 e 14 del regolamento (CEE) n. 3887/92 recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari.

Tuttavia, in caso di forza maggiore ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, e qualora si applichi la causa delle circostanze naturali prevista all'articolo 10, paragrafo 5, dello stesso regolamento, l'aiuto è concesso esclusivamente per il periodo in cui la scrofa ammissibile è rimasta nell'azienda.

4. I produttori possono ricevere, se lo richiedono, un anticipo dell'aiuto limitato all'80 % dell'importo previsto al paragrafo 2, calcolato per due mesi. Le autorità dei Paesi Bassi adottano le misure necessarie per il recupero dei pagamenti anticipati indebitamente concessi.

#### Articolo 6

Il 50 % delle spese di aiuto previste dal presente regolamento sono a carico del bilancio comunitario, a condizione che il pagamento dell'aiuto di cui all'articolo 1 sia effettuato e dichia-

rato anteriormente al 15 ottobre 2001. Eventuali pagamenti dell'aiuto di cui all'articolo 1 eseguiti dopo tale data non sono ammissibili al finanziamento comunitario.

Il contributo finanziario della Comunità non può in ogni caso superare 80 milioni di EUR.

#### Articolo 7

Le competenti autorità dei Paesi Bassi adottano tutte le misure necessarie a garantire l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento, in particolare di quelle di cui all'articolo 2. Esse ne informano quanto prima la Commissione.

#### Articolo 8

Le competenti autorità dei Paesi Bassi comunicano alla Commissione, ogni mercoledì, le seguenti informazioni per la settimana precedente:

- il numero e il peso totale dei suini all'ingrasso consegnati,
- il numero e il peso totale dei suinetti consegnati,
- il numero e il peso totale dei vitelli consegnati,
- il numero di scrofe soggette al divieto d'inseminazione.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 27 aprile 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

---

*ALLEGATO I*

Le zone di protezione e di sorveglianza Oene, Kootwijkerbroek, Ee e Anjum, conformemente a quanto stabilito nell'allegato del regolamento dei Paesi Bassi «Regeling verbodsbepalingen aangewezen toezichtsgebieden mond- en klauwzeer 2001», nella versione del 27 aprile 2001.

---

*ALLEGATO II*

1. Il trasporto degli animali dall'azienda e l'abbattimento degli stessi sono soggetti al regime di controllo previsto dalla normativa vigente. Il giorno della consegna gli animali devono essere pesati per partita e abbattuti in un macello.
  2. Gli animali devono essere abbattuti. Il sangue e le frattaglie devono essere rimossi e avviati immediatamente e separatamente dal macello all'impianto di fusione. Il trasporto deve essere effettuato in autocarri sigillati, pesati alla partenza dal macello e all'impianto di fusione.
  3. Le carcasse e le mezzene possono essere sezionate in più parti in modo da agevolare l'immagazzinamento. Ogni parte deve essere sottoposta ad aspersione con un prodotto di denaturazione (blu di metilene), affinché le carni non vengano destinate al consumo umano.
  4. Le operazioni di abbattimento, trasporto al deposito frigorifero, congelamento e immagazzinamento, compresa l'uscita e il trasporto all'impianto di fusione, sono effettuate sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi.
  5. Il trasporto dal macello al deposito frigorifero deve essere effettuato in autocarri sigillati e disinfettati sotto il controllo permanente delle competenti autorità.  
Gli autocarri vengono pesati sia vuoti che carichi, al macello e al deposito frigorifero.
  6. L'immagazzinamento viene effettuato in depositi frigoriferi che vengono chiusi e sigillati dalle competenti autorità dei Paesi Bassi. Nei depositi suddetti non è ammesso l'immagazzinamento di altri prodotti.
  7. Le carcasse, le mezzene e i tagli vengono avviati all'impianto di fusione non appena vi siano capacità disponibili. Il trasporto deve essere effettuato in autocarri sigillati sotto il controllo permanente delle competenti autorità dei Paesi Bassi o per conto di queste ultime. Gli autocarri vengono pesati sia vuoti che carichi, al deposito frigorifero e all'impianto di fusione.
  8. In deroga al disposto del punto 2, il sangue e le frattaglie possono essere immagazzinati in un magazzino frigorifero o in un altro deposito prima di essere trasportati all'impianto di fusione, purché siano rispettate le disposizioni in materia di trasporto previste al punto 2 e siano registrate le uscite e le entrate nei luoghi suddetti.
-

**REGOLAMENTO (CE) N. 1047/2001 DELLA COMMISSIONE**

**del 30 maggio 2001**

**che istituisce un regime di titoli d'importazione e di certificati d'origine e fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari per l'aglio importato dai paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 31,

vista la decisione 2001/404/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica d'Argentina nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda l'aglio, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) In esito ai negoziati condotti in conformità dell'articolo XXVIII del GATT 1994, la Comunità ha modificato le condizioni d'importazione dell'aglio. A partire dal 1° giugno 2001 il dazio doganale normale per le importazioni di aglio del codice NC 0703 20 00 si compone di un'aliquota «ad valorem» del 9,6 % e di un importo specifico di 1 200 EUR per tonnellata netta. Tuttavia, è stato aperto un contingente di 38 370 tonnellate in esenzione dal dazio specifico con decisione 2001/404/CE di seguito denominato «contingente GATT». L'allegato della decisione suddetta prevede una suddivisione del contingente in 19 147 tonnellate per le importazioni originarie dell'Argentina (numero d'ordine 09.4104), 13 200 tonnellate per le importazioni originarie della Cina (numero d'ordine 09.4105) e 6 023 tonnellate per le importazioni originarie di tutti gli altri paesi terzi (numero d'ordine 09.4106).

(2) Tenuto conto dell'esigenza di un dazio specifico per le importazioni fuori contingente, per la gestione di quest'ultimo è necessario istituire un regime di titoli d'importazione. Tale regime dovrebbe inoltre consentire il controllo particolareggiato di tutte le importazioni di aglio, a proseguimento e in sostituzione del regime istituito dal regolamento (CE) n. 1859/93 della Commissione <sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2872/2000 <sup>(5)</sup>, che deve pertanto essere abrogato. Le modalità di tale regime devono essere complementari e derogatorie rispetto a quelle adottate con il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno

2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli <sup>(6)</sup>. Occorre in particolare:

- creare due categorie di titoli, una per l'importazione alle condizioni del contingente GATT («titoli A») e l'altra per l'importazione fuori di tale contingente («titoli B»),
- disporre che la validità dei titoli sia limitata a tre mesi, senza poter superare l'anno contingente in causa,
- disporre che la validità dei titoli sia limitata all'origine indicata nella domanda,
- prevedere, per la presentazione delle domande di titoli A e per il rilascio di questi titoli, un calendario che consenta agli Stati membri di comunicare in tempo utile alla Commissione i dati relativi alle domande di titoli A.

(3) Sono necessarie misure per limitare, per quanto possibile, la presentazione di domande di titoli A a fini speculativi, non connesse ad un'effettiva attività commerciale nel mercato degli ortofrutticoli. A tale scopo occorre:

- stabilire criteri sullo statuto di coloro che chiedono i titoli,
- vietare la cessione dei titoli, e
- fissare un limite ragionevole per le domande individuali.

(4) Tenuto conto dello scambio di lettere concluso con l'Argentina, è opportuno ripartire tra gli importatori tradizionali e gli altri importatori le quantità concesse e definire la nozione di importatori tradizionali, garantendo al tempo stesso l'utilizzazione ottimale dei contingenti.

(5) Per garantire una gestione adeguata del contingente GATT, è opportuno determinare le misure che la Commissione deve prendere qualora le domande di titoli A dovessero superare, per una data origine e un dato trimestre, le quantità fissate dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio, maggiorate delle quantità inutilizzate dei titoli rilasciati in precedenza. Se queste misure comportano l'applicazione di un coefficiente di riduzione al momento del rilascio dei titoli A, occorre prevedere la possibilità di ritiro della domanda di questi titoli, con vincolo immediato della cauzione.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU L 142 del 29.5.2001, pag. 7.

<sup>(4)</sup> GU L 170 del 13.7.1993, pag. 10.

<sup>(5)</sup> GU L 333 del 29.12.2000, pag. 49.

<sup>(6)</sup> GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.

- (6) Allo scopo di rafforzare il controllo ed evitare qualsiasi rischio di deviazione di traffico basata su documenti inesatti, il regolamento (CE) n. 544/97 della Commissione <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 2520/98 <sup>(2)</sup>, ha istituito un certificato d'origine per l'aglio importato da taluni paesi terzi ed ha imposto il trasporto diretto nella Comunità dell'aglio originario di questi paesi terzi. Il certificato d'origine è rilasciato dalle autorità nazionali competenti, in conformità degli articoli da 56 a 62 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2001 <sup>(4)</sup>. Per motivi di semplificazione amministrativa, è opportuno riprendere nel presente regolamento le pertinenti disposizioni del suddetto regolamento (CE) n. 544/97 e abrogare quest'ultimo.
- (7) È necessario disporre che le importazioni di aglio effettuate, dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento, sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 1104/2000 della Commissione, del 25 maggio 2000, recante misure di salvaguardia applicabili alle importazioni di aglio originario della Cina <sup>(5)</sup>, possano realizzarsi alle condizioni in vigore al momento del rilascio dei titoli suddetti.
- (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## TITOLO I

### TITOLI D'IMPORTAZIONE E CONTINGENTI TARIFFARI

#### Articolo 1

#### Osservazioni generali

1. L'immissione in libera pratica nella Comunità di aglio di cui al codice NC 0703 20 00 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione rilasciato in conformità del presente regolamento.
2. Consentono l'immissione in libera pratica nel quadro dei contingenti tariffari di aglio aperti dalla decisione 2001/404/CE del Consiglio, con il dazio «ad valorem» del 9,6 %, soltanto i titoli d'importazione recanti nella casella 20 una delle seguenti diciture:
  - Derecho de aduana 9,6 % — Reglamento (CE) n° 1047/2001

<sup>(1)</sup> GU L 84 del 26.3.1997, pag. 8.  
<sup>(2)</sup> GU L 315 del 25.11.1998, pag. 10.  
<sup>(3)</sup> GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.  
<sup>(4)</sup> GU L 141 del 28.5.2001, pag. 1.  
<sup>(5)</sup> GU L 125 del 26.5.2000, pag. 21.

- Toldsats 9,6 % — forordning (EF) nr. 1047/2001
- Zollsatz 9,6 % — Verordnung (EG) Nr. 1047/2001
- Δασμός 9,6 % — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1047/2001
- Customs duty 9,6 % — Regulation (EC) No 1047/2001
- Droit de douane 9,6 % — Règlement (CE) n° 1047/2001
- Dazio 9,6 % — Regolamento (CE) n. 1047/2001
- Douanerecht 9,6 % — Verordening (EG) nr. 1047/2001
- Direito aduaneiro: 9,6 % — Regulamento (CE) n.º 1047/2001
- Tulli 9,6 prosenttia — Asetus (EY) N:o 1047/2001
- Tull 9,6 % — Förordning (EG) nr 1047/2001.

Questi titoli d'importazione sono in appresso denominati «titoli A». Gli altri titoli d'importazione sono in appresso denominati «titoli B».

3. Le domande di titoli che recano nella casella 20 una delle diciture indicate al paragrafo 2 sono considerate domande di titoli A. Le altre domande sono considerate domande di titoli B. Per una domanda di titolo A non può essere rilasciato un titolo B.

#### Articolo 2

#### Disposizioni applicabili a tutti i titoli

1. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 si applicano al regime istituito dal presente regolamento, fatte salve le disposizioni specifiche di quest'ultimo.
2. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, il paese di origine del prodotto. La dicitura «sì» di tale casella 8 è contrassegnata da una croce. Il titolo di importazione è valido soltanto per i prodotti originari del paese indicato nella casella 8.
3. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 è pari a 15 euro per tonnellata netta.
4. I titoli d'importazione sono validi tre mesi a decorrere dal giorno del loro rilascio effettivo, ma non oltre il 31 maggio successivo.

#### Articolo 3

#### Disposizioni applicabili ai richiedenti di titoli A

1. Possono presentare domande di titoli A soltanto i commercianti agricoli ai sensi del paragrafo 2.
2. Per commercianti agricoli si intendono gli operatori, agenti economici, persone fisiche e giuridiche, agenti individuali o associazioni, che nel corso di almeno uno dei due anni civili precedenti abbiano commercializzato un quantitativo minimo di 50 tonnellate all'anno di prodotti ortofrutticoli contemplati all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il rispetto di questa condizione è certificato dall'iscrizione in un registro di commercio dello Stato membro o da una prova alternativa accettata dallo Stato membro.
3. I commercianti agricoli ai sensi del paragrafo 2 corredano le rispettive domande delle informazioni che permettono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni ivi previste.

#### Articolo 4

##### Domande di titoli

1. Per ogni trimestre indicato nell'allegato I le domande di titoli A possono essere presentate soltanto a partire dal primo lunedì e non oltre l'ultimo venerdì del trimestre in causa.
2. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, un commerciante agricolo ai sensi dell'articolo 3 può presentare non più di quattro domande di titoli A per l'importazione di aglio, con almeno cinque giorni d'intervallo tra una domanda e l'altra. Ogni domanda verte al massimo su una quantità pari al 20 % di quella indicata nell'allegato I per l'origine e il trimestre in causa.
3. Non possono essere presentate domande di titoli A quando non figura alcuna quantità nell'allegato I.
4. I periodi menzionati al paragrafo 1 non si applicano alle domande di titoli B.

#### Articolo 5

##### Rilascio dei titoli

1. I titoli A sono rilasciati il quinto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della domanda, purché la Commissione non abbia adottato misure nel frattempo. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1291/2000, i diritti che derivano dai titoli A non sono trasferibili.
2. I titoli B sono rilasciati senza scadenze né limiti quantitativi.
3. Non possono essere rilasciati titoli per l'importazione di prodotti originari dei paesi indicati nell'allegato II che non hanno trasmesso alla Commissione le informazioni necessarie per l'attuazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93. Questa trasmissione si considera effettuata alla data della pubblicazione prevista all'articolo 11.

#### Articolo 6

##### Quantità massima per i titoli A

1. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, i titoli A sono rilasciati soltanto a concorrenza di una quantità massima pari alla somma:
  - a) della quantità indicata nell'allegato I per tale trimestre e tale origine;
  - b) delle quantità non richieste nel trimestre precedente per tale origine, e
  - c) delle quantità inutilizzate, di cui la Commissione è stata informata, dei titoli rilasciati in precedenza.

Tuttavia, le quantità non richieste o inutilizzate durante un periodo annuale, definito come periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 maggio successivo, non possono essere trasferite al periodo annuale successivo.

2. Per ciascuna delle tre origini e per ciascuno dei trimestri indicati nell'allegato I, la quantità massima calcolata in conformità del paragrafo 1 è suddivisa come segue:
  - a) 70 % agli importatori tradizionali;
  - b) 30 % ai nuovi importatori.

Tuttavia, le quantità disponibili sono assegnate indifferentemente alle due categorie di importatori a partire dal primo giorno del terzo mese di ogni trimestre.

3. Per importatori tradizionali si intendono i commercianti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, che hanno effettuato importazioni di aglio almeno durante due anni civili nel triennio precedente.
4. Per nuovi importatori si intendono i commercianti agricoli, ai sensi dell'articolo 3, diversi da quelli definiti al paragrafo 3.
5. Le domande di titoli A presentate dagli importatori tradizionali sono corredate delle informazioni che consentono di verificare, con soddisfazione delle autorità nazionali competenti, il rispetto delle condizioni indicate al paragrafo 3.

#### Articolo 7

##### Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione

1. Gli stati membri comunicano alla Commissione:
  - a) le quantità per le quali sono stati chiesti titoli d'importazione; tale comunicazione viene effettuata con la seguente frequenza:
    - ogni mercoledì, per le domande presentate il lunedì e il martedì,
    - ogni venerdì, per le domande presentate il mercoledì e il giovedì,
    - ogni lunedì per le domande presentate il venerdì della settimana precedente;
  - b) le quantità relative ai titoli d'importazione inutilizzati o utilizzati solo in parte, corrispondenti alla differenza fra i quantitativi imputati sul retro dei titoli e i quantitativi per i quali questi ultimi sono stati rilasciati;
  - c) le quantità relative alle domande di titoli A ritirate in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3.

La comunicazione dei dati di cui alle lettere b) e c) avviene settimanalmente, ogni mercoledì, per i dati ricevuti nella settimana precedente.

Se non è stata presentata alcuna domanda di titoli d'importazione nel corso di uno dei periodi di cui alla lettera a) o se non vi sono quantità inutilizzate o ritirate ai sensi delle lettere b) e c), lo Stato membro interessato ne informa la Commissione nei giorni indicati nel presente paragrafo.

2. Le comunicazioni di cui al presente articolo:
  - sono suddivise per giorno di presentazione delle domande, per paese terzo di origine, per tipo di titoli, A o B, e per categoria di importatori ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2,

— sono inoltrate per via elettronica sull'apposito formulario inviato dalla Commissione agli Stati membri.

#### Articolo 8

##### Rilascio dei titoli A

1. Allorché la Commissione constata, in base alle informazioni trasmesse dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 7, che le domande di titoli A superano il saldo disponibile di una delle quantità massime fissate in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, essa stabilisce, se del caso, una percentuale unica di riduzione per le domande in causa e interrompe il rilascio dei titoli A fino alla data di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, o per il periodo restante del trimestre suddetto, per le domande ulteriori presentate.

2. Ai fini della constatazione di cui al paragrafo 1, la Commissione tiene conto dei titoli A già rilasciati o da rilasciare per il trimestre e l'origine in causa.

3. Se, in applicazione del paragrafo 1, la quantità per la quale è rilasciato un titolo A è inferiore alla quantità richiesta, la domanda di titolo può essere ritirata entro tre giorni lavorativi a decorrere dalla data di pubblicazione del regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1. In caso di ritiro la cauzione viene svincolata immediatamente.

4. L'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000 non si applica ai titoli A.

#### TITOLO II

##### CERTIFICATI D'ORIGINE

#### Articolo 9

##### Disposizioni generali

L'immissione in libera pratica, nella Comunità, di aglio originario dei paesi terzi che figurano nell'allegato II è subordinata:

- a) alla presentazione di un certificato d'origine rilasciato dalle autorità nazionali competenti di tali paesi, in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93; e
- b) alla condizione che il prodotto sia stato trasportato direttamente da tali paesi nella Comunità.

#### Articolo 10

##### Trasporto diretto

1. Si considerano trasportati direttamente nella Comunità dai paesi terzi che figurano nell'allegato II:

- a) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato senza attraversare il territorio di un altro paese terzo;
- b) i prodotti il cui trasporto è stato effettuato attraversando il territorio di paesi terzi diversi dal paese di origine, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali paesi, a condizione che l'attraversamento dei paesi terzi sia giustificato da motivi geografici o attinenti esclusivamente alle necessità del trasporto e a condizione che i prodotti:

— siano rimasti sotto il controllo dell'autorità doganale del paese di transito o di deposito,

- non vi siano stati immessi in commercio o in consumo, e
- vi abbiano subito, all'occorrenza, unicamente operazioni di scarico e di ricarico oppure operazioni destinate a garantirne la conservazione in stato inalterato.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), è fornita con la presentazione alle autorità della Comunità:

- a) di un documento giustificativo di trasporto unico rilasciato nel paese d'origine per l'attraversamento del paese di transito;
- b) di un attestato rilasciato dall'autorità doganale del paese di transito, contenente:
  - una descrizione esatta dei prodotti,
  - la data del loro carico o ricarico o, se del caso, del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione delle navi utilizzate,
  - la certificazione delle condizioni in cui vi sono stati tenuti;
- c) o, in mancanza di quanto sopra indicato, qualsiasi altro documento probatorio.

#### Articolo 11

##### Cooperazione amministrativa

Non appena trasmesse da ciascun paese terzo che figura nell'allegato II, le informazioni necessarie all'instaurazione di una procedura di cooperazione amministrativa in conformità delle disposizioni degli articoli da 63 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93 sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C.

#### TITOLO III

##### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 12

I regolamenti (CEE) n. 1859/93 e (CE) n. 544/97 sono abrogati alla data indicata all'articolo 13, secondo comma.

#### Articolo 13

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2001. Non è tuttavia applicabile alle immissioni in libera pratica effettuate sulla scorta di titoli d'importazione rilasciati in conformità del regolamento (CE) n. 1104/2000 anteriormente a tale data. I regolamenti di cui all'articolo 12 rimangono applicabili alle immissioni in libera pratica suddette.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

**Contingenti tariffari aperti in applicazione della decisione 2001/404/CE per le importazioni di aglio di cui al codice NC 0703 20 00***(in tonnellate)*

Origine	Numero d'ordine	Contingenti				
		trimestre 1 (giugno/agosto)	trimestre 2 (settembre/novembre)	trimestre 3 (dicembre/febbraio)	trimestre 4 (marzo/maggio)	Totale
Argentina	09.4104	—	—	13 700	5 447	19 147
Cina	09.4105	3 600	3 600	3 000	3 000	13 200
Tutti gli altri paesi terzi	09.4106	1 344	2 800	1 327	552	6 023
Totale	—	4 944	6 400	18 027	8 999	38 370

## ALLEGATO II

**Elenco dei paesi terzi di cui all'articolo 9**

Libano  
Iran  
Emirati arabi uniti  
Vietnam  
Malaysia

---

**REGOLAMENTO (CE) N. 1048/2001 DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 maggio 2001**  
**che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 998/2001 <sup>(6)</sup>.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 31 maggio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

<sup>(3)</sup> GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

<sup>(4)</sup> GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

<sup>(5)</sup> GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

<sup>(6)</sup> GU L 139 del 23.5.2001, pag. 12.

## ALLEGATO

**del regolamento della Commissione, del 30 maggio 2001, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99**

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 <sup>(1)</sup>	25,94	3,50
1701 11 90 <sup>(1)</sup>	25,94	8,56
1701 12 10 <sup>(1)</sup>	25,94	3,37
1701 12 90 <sup>(1)</sup>	25,94	8,13
1701 91 00 <sup>(2)</sup>	31,73	9,37
1701 99 10 <sup>(2)</sup>	31,73	4,85
1701 99 90 <sup>(2)</sup>	31,73	4,85
1702 90 99 <sup>(3)</sup>	0,32	0,34

<sup>(1)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

<sup>(2)</sup> Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

**REGOLAMENTO (CE) N. 1049/2001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**  
**del 30 maggio 2001**  
**relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della**  
**Commissione**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 255, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1, secondo comma del trattato sull'Unione europea sancisce il concetto di trasparenza, secondo il quale il trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini.
- (2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico. La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dall'articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (3) Le conclusioni delle riunioni del Consiglio europeo di Birmingham, Edimburgo e Copenaghen hanno messo in evidenza la necessità di garantire una maggiore trasparenza nel lavoro delle istituzioni dell'Unione. Il presente regolamento consolida le iniziative già adottate dalle istituzioni al fine di migliorare la trasparenza del processo decisionale.
- (4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell'articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
- (5) La questione dell'accesso ai documenti non forma oggetto di disposizioni specifiche nel trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e nel trattato che istituisce la Comunità europea per l'energia atomica, motivo per cui, secondo la dichiarazione n. 41 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero ispirarsi al presente regola-

mento per quanto concerne i documenti inerenti alle attività contemplate da detti trattati.

- (6) Si dovrebbe garantire un accesso più ampio ai documenti nei casi in cui le istituzioni agiscono in veste di legislatore, anche in base a competenze delegate, preservando nel contempo l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni. Nella più ampia misura possibile tali documenti dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
- (7) A norma degli articoli 28, paragrafo 1 e 41, paragrafo 1, del trattato UE, il diritto d'accesso si applica altresì ai documenti relativi alla politica estera e di sicurezza comune, nonché alla cooperazione di polizia e giudiziaria in campo penale. Ciascuna istituzione dovrebbe rispettare le proprie norme di sicurezza.
- (8) Per garantire la piena applicazione del presente regolamento a tutte le attività dell'Unione, i principi in esso stabiliti dovrebbero essere applicati da tutte le agenzie create dalle istituzioni.
- (9) Taluni documenti dovrebbero ricevere un trattamento speciale a motivo del loro contenuto particolarmente sensibile. È opportuno definire, tramite accordi interistituzionali, modalità per informare il Parlamento europeo in merito al contenuto di tali documenti.
- (10) Per dare un carattere più aperto ai lavori delle istituzioni, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dovrebbero garantire l'accesso non solo ai documenti elaborati dalle istituzioni, ma anche ai documenti da esse ricevuti. In tale contesto, si ricorda che la dichiarazione n. 35 allegata all'atto finale del trattato di Amsterdam prevede che uno Stato membro possa chiedere alla Commissione o al Consiglio di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.
- (11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni. Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell'Unione.
- (12) Tutte le disposizioni concernenti l'accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni dovrebbero conformarsi al presente regolamento.

<sup>(1)</sup> GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 70.

<sup>(2)</sup> Parere del Parlamento europeo del 3 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 maggio 2001.

- (13) Per garantire il pieno rispetto del diritto d'accesso, si dovrebbe applicare un procedimento amministrativo in due fasi, con ulteriore possibilità di ricorso dinanzi al giudice o di denuncia presso il mediatore.
- (14) Ciascuna istituzione dovrebbe adottare i necessari provvedimenti per informare il pubblico in merito alle nuove disposizioni vigenti e per formare il proprio personale a dare assistenza ai cittadini che esercitano il loro diritto ai sensi del presente regolamento. Per rendere più agevole ai cittadini l'esercizio dei loro diritti, occorre in particolare che ciascuna istituzione renda accessibile un registro di documenti.
- (15) Il presente regolamento non si prefigge di modificare le normative nazionali in materia di accesso ai documenti. Tuttavia, è evidente che in virtù del principio di cooperazione leale nelle relazioni tra le istituzioni e gli Stati membri, questi dovranno fare in modo di non pregiudicare la corretta applicazione del presente regolamento e di rispettare le norme di sicurezza delle istituzioni.
- (16) Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso ai documenti riconosciuti a Stati membri, autorità giudiziarie od organismi investigativi.
- (17) A norma dell'articolo 255, paragrafo 3, del trattato CE, ciascuna istituzione definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti. La decisione 93/731/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1993, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio <sup>(1)</sup>, la decisione 94/90/CECA, CE, Euratom della Commissione, dell'8 febbraio 1994, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione <sup>(2)</sup>, la decisione 97/632/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 10 luglio 1997, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo <sup>(3)</sup>, e le disposizioni relative alla riservatezza dei documenti di Schengen dovrebbero quindi, se necessario, essere modificate o abrogate,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è di:

- a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (in prosieguo «le istituzioni») sancito dall'articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l'accesso più ampio possibile;

<sup>(1)</sup> GU L 340 del 31.12.1993, pag. 43. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2000/527/CE (GU L 212 del 23.8.2000, pag. 9).

<sup>(2)</sup> GU L 46 del 18.2.1994, pag. 58. Decisione modificata dalla decisione 96/567/CE, CECA, Euratom (GU L 247 del 28.9.1996, pag. 45).

<sup>(3)</sup> GU L 263 del 25.9.1997, pag. 27.

- b) definire regole che garantiscano l'esercizio più agevole possibile di tale diritto e
- c) promuovere le buone prassi amministrative sull'accesso ai documenti.

#### Articolo 2

##### Destinatari e campo di applicazione

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.

2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.

3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.

4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.

5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.

6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione.

#### Articolo 3

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

a) «documento», qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell'istituzione;

b) «terzo» qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all'istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi.

**Articolo 4****Eccezioni**

1. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- a) l'interesse pubblico, in ordine:
- alla sicurezza pubblica,
  - alla difesa e alle questioni militari,
  - alle relazioni internazionali,
  - alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali.

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagini e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

4. Per quanto concerne i documenti di terzi, l'istituzione consulta il terzo al fine di valutare se sia applicabile una delle eccezioni di cui ai paragrafi 1 o 2, a meno che non sia chiaro che il documento può o non deve essere divulgato.

5. Uno Stato membro può chiedere all'istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo.

6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono divulgate.

7. Le eccezioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano unicamente al periodo nel quale la protezione è giustificata sulla base del contenuto del documento. Le eccezioni sono applicabili per un periodo massimo di 30 anni. Nel caso di

documenti coperti dalle eccezioni relative alla vita privata o agli interessi commerciali e di documenti sensibili, le eccezioni possono continuare ad essere applicate anche dopo tale periodo, se necessario.

**Articolo 5****Documenti negli Stati membri**

Qualora uno Stato membro riceva una domanda di accesso a un documento in suo possesso, che provenga da un'istituzione, e non sia chiaro se il documento debba o non debba essere divulgato, lo Stato membro consulta l'istituzione in questione onde adottare una decisione che non metta in pericolo gli obiettivi del presente regolamento.

In alternativa, lo Stato membro può deferire all'istituzione la domanda di accesso.

**Articolo 6****Domande**

1. Le domande di accesso a un documento sono presentate in qualsiasi forma scritta, anche elettronica, in una delle lingue di cui all'articolo 314 del trattato CE e sono formulate in modo sufficientemente preciso per consentire all'istituzione di identificare il documento in oggetto. Il richiedente non è tenuto a motivare la domanda.

2. Qualora una domanda non sia sufficientemente precisa, l'istituzione può chiedere al richiedente di chiarirla e assisterlo in tale compito, per esempio fornendo informazioni sull'uso dei registri pubblici di documenti.

3. Nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o a un numero elevato di documenti, l'istituzione in questione può contattare informalmente il richiedente onde trovare una soluzione equa.

4. Le istituzioni forniscono informazioni e assistenza ai cittadini sulle modalità e sul luogo di presentazione delle domande di accesso ai documenti.

**Articolo 7****Esame delle domande iniziali**

1. Le domande di accesso ai documenti sono trattate prontamente. Al richiedente viene inviato un avviso di ricevimento. Entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della domanda, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine, oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale e informa il richiedente del suo diritto di presentare una domanda di conferma ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.

2. Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma.

3. In casi eccezionali, per esempio nel caso di una domanda relativa a documenti molto voluminosi o a un numero elevato di documenti, il termine di 15 giorni lavorativi di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di altri 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

4. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, il richiedente ha facoltà di presentare una domanda di conferma.

#### Articolo 8

##### Trattamento delle domande di conferma

1. Le domande confermative sono trattate prontamente. Entro 15 giorni lavorativi dalla loro registrazione, l'istituzione concede l'accesso al documento richiesto e gli fornisce l'accesso ai sensi dell'articolo 10 entro tale termine oppure, con risposta scritta, motiva il rifiuto totale o parziale. In caso di rifiuto totale o parziale, l'istituzione è tenuta ad informare il richiedente dei mezzi di cui questi dispone, vale a dire l'avvio di un ricorso giurisdizionale contro l'istituzione e/o la presentazione di una denuncia presso il mediatore, a norma degli articoli 230 e 195 del trattato CE.

2. In via eccezionale, per esempio nel caso di una domanda relativa a un documento molto voluminoso o ad un numero elevato di documenti, il termine di cui al paragrafo 1 può essere prorogato di 15 giorni lavorativi, purché il richiedente ne sia previamente informato mediante comunicazione motivata in modo circostanziato.

3. In assenza di risposta nei termini da parte dell'istituzione, la domanda s'intende respinta e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al mediatore a norma dei pertinenti articoli del trattato CE.

#### Articolo 9

##### Trattamento di documenti sensibili

1. Per documenti sensibili si intendono quei documenti provenienti dalle istituzioni o dalle agenzie da loro istituite, da Stati membri, paesi terzi o organismi internazionali, classificati come «CONFIDENTIEL» in virtù delle disposizioni dell'istituzione interessata che proteggono interessi essenziali dell'Unione europea o di uno o più Stati membri nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e in particolare, negli ambiti della sicurezza pubblica, della difesa e delle questioni militari.

2. Le domande di accesso a documenti sensibili nell'ambito delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 sono trattate solo da persone che abbiano il diritto di venire a conoscenza di tali documenti. Fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 2, tali persone valutano altresì in che modo si possa fare riferimento a documenti sensibili nel registro pubblico.

3. I documenti sensibili sono iscritti nel registro o divulgati solo con il consenso dell'originatore.

4. L'eventuale decisione, da parte di un'istituzione, di rifiutare l'accesso a un documento sensibile è motivata in modo tale da non pregiudicare gli interessi tutelati all'articolo 4.

5. Gli Stati membri adottano misure atte a garantire che nel trattamento delle domande concernenti documenti sensibili vengano rispettati i principi contenuti nel presente articolo e nell'articolo 4.

6. Le norme emanate dalle istituzioni riguardo ai documenti sensibili sono rese pubbliche.

7. La Commissione e il Consiglio informano il Parlamento europeo in merito ai documenti sensibili conformemente agli accordi conclusi fra le istituzioni.

#### Articolo 10

##### Accesso a seguito di una domanda

1. L'accesso ai documenti avviene mediante consultazione sul posto oppure tramite rilascio di una copia, ivi compresa, se disponibile, una copia elettronica, in base alla preferenza del richiedente. Il costo della produzione e dell'invio delle copie può essere posto a carico del richiedente. L'onere non supera il costo effettivo della produzione e dell'invio delle copie. La consultazione in loco, la riproduzione di meno di 20 pagine di formato A4 e l'accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro sono gratuiti.

2. Se un documento è già stato divulgato dall'istituzione in questione ed è facilmente accessibile al richiedente, l'istituzione può soddisfare l'obbligo di concedere l'accesso ai documenti informando il richiedente in merito alle modalità con cui ottenere il documento richiesto.

3. I documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti (compreso quello elettronico o un formato alternativo, quale il braille, la stampa a grandi caratteri o il nastro magnetico), tenendo pienamente conto della preferenza espressa dal richiedente.

#### Articolo 11

##### Registri

1. Affinché i cittadini possano esercitare effettivamente i diritti di cui godono in virtù del presente regolamento, ciascuna istituzione rende accessibile un registro di documenti. L'accesso al registro dovrebbe aver luogo in forma elettronica. I riferimenti ai documenti sono iscritti senza indugio nel registro.

2. Per ciascun documento il registro contiene un numero di riferimento (compreso, qualora esistente, il riferimento interistituzionale), l'oggetto e/o una breve descrizione del contenuto del documento, nonché la data alla quale il documento è stato ricevuto o redatto e inserito nel registro. I riferimenti sono indicati secondo modalità che non pregiudicano la tutela degli interessi di cui all'articolo 4.

3. Le istituzioni adottano immediatamente le misure necessarie a istituire un registro, che sarà operativo entro il 3 giugno 2002.

*Articolo 12***Accesso diretto sotto forma elettronica o attraverso il registro**

1. Per quanto possibile, le istituzioni rendono direttamente accessibili al pubblico i documenti sotto forma elettronica o attraverso un registro, in conformità delle disposizioni previste dall'istituzione in questione.
2. In particolare, fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti legislativi, vale a dire i documenti redatti o ricevuti nel corso delle procedure per l'adozione di atti giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
3. Per quanto possibile, gli altri documenti, in particolare quelli relativi alla formulazione di una politica o di una strategia, dovrebbero essere resi direttamente accessibili.
4. Qualora l'accesso diretto non avvenga attraverso il registro, quest'ultimo, per quanto possibile, indica dove si trova il documento.

*Articolo 13***Pubblicazione nella Gazzetta ufficiale**

1. Fatti salvi gli articoli del presente regolamento, oltre agli atti di cui all'articolo 254 del trattato CE e all'articolo 163 del trattato Euratom, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
  - a) le proposte della Commissione;
  - b) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE e le relative motivazioni e la posizione del Parlamento europeo nel quadro di tali procedure;
  - c) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
  - d) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
  - e) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE;
  - f) gli accordi internazionali conclusi dalla Comunità ovvero in base all'articolo 24 del trattato UE.
2. Per quanto possibile, i seguenti documenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale:
  - a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE ovvero dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;
  - b) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato UE;

c) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Nel proprio regolamento interno ciascuna istituzione può stabilire quali altri documenti debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

*Articolo 14***Informazione**

1. Ciascuna istituzione adotta i provvedimenti necessari per informare il pubblico dei diritti di cui gode in virtù del presente regolamento.
2. Gli Stati membri cooperano con le istituzioni nel divulgare informazioni ai cittadini.

*Articolo 15***Prassi amministrativa nelle istituzioni**

1. Le istituzioni mettono a punto le buone prassi amministrative al fine di facilitare l'esercizio del diritto di accesso garantito dal presente regolamento.
2. Le istituzioni creano un comitato interistituzionale per esaminare le migliori prassi, affrontare eventuali divergenze e discutere i futuri sviluppi dell'accesso del pubblico ai documenti.

*Articolo 16***Riproduzione di documenti**

Il presente regolamento non pregiudica le disposizioni esistenti in materia di diritto d'autore, che possono limitare il diritto di terzi di riprodurre o sfruttare i documenti divulgati.

*Articolo 17***Relazioni**

1. Ciascuna istituzione pubblica annualmente una relazione riguardante l'anno precedente e comprendente il numero dei casi in cui ha rifiutato l'accesso ai documenti, i motivi di tali rifiuti, nonché il numero dei documenti sensibili non inseriti nel registro.
2. Al più tardi entro il 31 gennaio 2004, la Commissione pubblica una relazione sull'applicazione dei principi del presente regolamento e formula raccomandazioni comprendenti, ove opportuno, proposte di revisione del presente regolamento e un programma d'azione contenente le misure che le istituzioni dovranno adottare.

*Articolo 18***Efficacia**

1. Ciascuna istituzione adatta il proprio regolamento interno alle disposizioni del presente regolamento. Tali adattamenti hanno effetto a decorrere dal 3 dicembre 2001.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento del regolamento (CEE, Euratom) n. 354/83 del Consiglio, del 1° febbraio 1983, che rende accessibili al pubblico gli archivi storici della Comunità economica europea e della Comunità europea dell'energia atomica <sup>(1)</sup>, in modo da assicurare nella misura più ampia possibile la salvaguardia e l'archiviazione dei documenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2001.

*Per il Parlamento europeo*

*La Presidente*

N. FONTAINE

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

B. LEJON

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione esamina la conformità con il presente regolamento delle disposizioni esistenti sull'accesso ai documenti.

*Articolo 19***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 3 dicembre 2001.

---

<sup>(1)</sup> GU L 43 del 15.2.1983, pag. 1.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2001

**che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoonosanitaria in Brasile e la decisione 2001/388/CE che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud per tener conto della situazione zoonosanitaria in Uruguay**

[notificata con il numero C(2001) 1534]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/410/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

- (1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla decisione 2001/388/CE <sup>(4)</sup>.
- (2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.
- (3) Le autorità veterinarie responsabili dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse debbono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

- (4) La regione di Rio Grande do Sul era indenne da afta epizootica e la vaccinazione è cessata nel maggio 2000. Tuttavia, il 9 maggio 2001, le autorità competenti del Brasile hanno confermato due focolai di afta epizootica in questa regione e attualmente si sta effettuando una vaccinazione di emergenza.
- (5) Per prevenire la diffusione della malattia, le autorità brasiliane competenti hanno introdotto un programma di vaccinazione dei bovini sull'intero territorio della regione.
- (6) È necessario sospendere le importazioni nella Comunità europea di carni fresche ottenute da specie sensibili all'afta epizootica, provenienti da Rio Grande do Sul. È tuttavia possibile autorizzare l'importazione da questa regione di carni dissotate prodotte e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE, prodotte fino al 9 maggio 2001 compreso.
- (7) Non appena le autorità brasiliane avranno fornito informazioni sul completamento del programma di vaccinazione e la malattia potrà considerarsi sotto controllo, la presente decisione sarà riveduta allo scopo di riprendere le importazioni di carni fresche dissotate dopo che siano trascorsi 30 giorni dal completamento della campagna di vaccinazione in Rio Grande do Sul.
- (8) Facendo seguito all'ultima modifica della decisione 93/402/CEE, apportata dalla decisione 2001/388/CE relativa alla sospensione delle importazioni nella Comunità europea di carni fresche provenienti dall'Uruguay, è necessario precisare che tale misura di sospensione non si applica alle carni equine.

<sup>(1)</sup> GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

<sup>(3)</sup> GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 137 del 19.5.2001, pag. 33.

- (9) Le decisioni 93/402/CEE e 2001/388/CE devono essere modificate di conseguenza.
- (10) La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.
- (11) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Gli Stati membri vietano l'importazione di carni fresche di animali delle specie sensibili all'afta epizootica provenienti dalla regione di Rio Grande do Sul in Brasile. La decisione 93/402/CEE è pertanto modificata come segue:

l'allegato I è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 1, gli Stati membri autorizzano tuttavia le importazioni di carni fresche disossate provenienti da Rio Grande do Sul, ottenute da animali macellati fino al 9 maggio 2001 e certificate conformemente ai requisiti prescritti dalla decisione 93/402/CEE.

*Articolo 3*

La decisione 2001/388/CE è modificata come segue: all'articolo 2, sono aggiunte le parole «di animali delle specie sensibili all'afta epizootica» al paragrafo 1, lettera a), dopo le parole «di carni fresche» al paragrafo 1, lettera b), dopo le parole «di carni fresche disossate e di frattaglie», e al paragrafo 2 dopo le parole «di carni fresche non disossate e di frattaglie».

*Articolo 4*

La presente decisione sarà riesaminata in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria.

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2001.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

## ALLEGATO

## «ALLEGATO I

**DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DELL'AMERICA DEL SUD AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA**

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR	01/2001	Tutto il paese
Brasile	BR	01/93	Tutto il paese
	BR-1	01/2001	Stati di: Parana, Minas Gerais (eccetto le circoscrizioni regionali di Oliveira, Passos, São Gonçalo de Sapucaí, Setelagoas e Bambuí), São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul (eccetto i comuni di Sonora, Aquidauana, Bodoquena, Bonito, Caracol, Coxim, Jardim, Ladario, Miranda, Pedro Gomes, Porto Murtinho, Rio Negro, Rio Verde do Mato Grosso e Corumba), Santa Catarina Goiás e le circoscrizioni regionali di Cuiaba (esclusi i comuni di San Antonio de Leverger, Nossa Senhora do Livramento, Pocone e Barão de Melgaço), Cáceres (escluso il comune di Cáceres), Lucas do Rio Verde, Rondonópolis (escluso il comune di Itiquira), Barra do Garças e Barra do Bugres nel Mato Grosso
Cile	CL	01/93	Tutto il paese
Colombia	CO	01/93	Tutto il paese
	CO-1	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dal punto in cui il fiume Murri si getta nel fiume Atrato, a valle verso la foce del fiume Atrato nell'Oceano Atlantico, quindi da questo punto fino alla frontiera con il Panama lungo la costa Atlantica fino a Cabo Tiburón; da questo punto in direzione del Pacifico, lungo la frontiera tra Colombia e Panama; da quest'ultimo punto fino alla foce del fiume Valle lungo la costa del Pacifico e da questo lungo una retta riconducente alla confluenza tra il fiume Murri e il fiume Atrato
	CO-2	01/93	I comuni di Arboletas, Necoclí, San Pedro de Uraba, Turbo, Apartado, Chigorodo, Mutata, Dabeiba, Uramita, Murindo, Riosucio (riva destra del fiume Atrato) e Frontino
	CO-3	01/93	Settore delimitato dai seguenti confini: dalla foce del fiume Sinu nell'Oceano Atlantico, risalendo a monte lungo questo fiume verso la sorgente ad Alto Paramillo, quindi da questo punto in direzione di Puerto Rey sull'Oceano Atlantico, lungo il confine tra i dipartimenti di Antioquia e Córdoba, quindi da quest'ultimo punto in direzione della foce del fiume Sinu, lungo la costa atlantica
Paraguay	PY	01/93	Tutto il paese
Uruguay	UY	01/2001	Tutto il paese»

## RETTIFICHE

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1008/2001 della Commissione, del 22 maggio 2001, che fissa i valori unitari per la determinazione del valore in dogana di talune merci deperibili**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 140 del 24 maggio 2001)

Nell'allegato, pagina 26, rubrica 2.70.2 «Monreal e satsuma, ex 0805 20 30», quarta colonna, lettera a):

anziché: «100,308»,

leggi: «100,08».

---

**Rettifica della direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti**

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 332 del 28 dicembre 2000)

A pagina 108, allegato IV, seconda colonna, voce n. 11 «Diossine e furani ...»:

anziché: «0,3 mg/l»,

leggi: «0,3 ng/l».

A pagina 110, allegato V, lettera c):

— terza colonna, prima riga:

anziché: «0,01 mg/m<sup>3</sup> in totale (\*)»,

leggi: «0,1 mg/m<sup>3</sup> in totale (\*)»;

— seconda colonna, terza riga:

anziché: «0,05 mg/m<sup>3</sup> in totale»,

leggi: «0,5 mg/m<sup>3</sup> in totale»;

— terza colonna, terza riga:

anziché: «0,01 mg/m totale<sup>3</sup> (\*)»,

leggi: «1 mg/m<sup>3</sup> in totale (\*)».

---